


33/20
OK



COMUNE DI NAPOLI

L1056-001

GIUNTA COMUNALE

AREA URBANISTICA

SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO

ASSESSORATO AI BENI COMUNI E ALL'URBANISTICA

Dsc 2024/ko
nel 05/02/2024

Proposta di deliberazione prot. n° 1 del 2/2/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 35

OGGETTO: Procedimento di condono edilizio in autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive – Ulteriore fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione.

Il giorno 05.02.2021, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

P	X
X	A
X	A
X	A
X	A

Lucia Francesca MENNA

Annamaria PALMIERI

Marco GAUDINI

Raffaele DEL GIUDICE

Giovanni PAGANO

Ciro BORRIELLO

Luigi FELACO

Rosaria GALIERO

Alessandra CLEMENTE

Eleonora de MAJO

P	X
X	A
X	A
X	A
P	X

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAGNONI

* IN VIDEOCONFERENZA IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica, prof. Arch. Carmine Piscopo

IL SEGRETARIO GENERALE

2

2

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n. 4981 del 21.11.2006 è stato approvato l'“Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Definizione delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 10/2004. Determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria”;
- con delibera di G.C. n. 5385 del 7.12.2006 è stata approvata la “Rettifica dell'emendamento apposto alla deliberazione di G.C. n. 4981 del 21.11.2006, del Servizio Progetto Condono Edilizio”;
- con delibera di G.C. n. 1930 del 17.05.2007 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 4981 del 21.11.2006, differimento dei pagamenti per le pratiche interessate da vincoli, correzione di errore materiale, ulteriori linee guida per gli Uffici, riduzione degli interessi dovuti ex art. 39 comma 10 L. 724/1994, rateizzazione delle somme dovute a saldo a titolo di oneri di concessione”;
- con delibera di C.C. n. 30 del 30.07.2007 è stata approvata la “Riduzione degli interessi dovuti ex art. 39 comma 10 L. 724/1994, rateizzazione delle somme dovute a saldo a titolo di oneri di concessioni”;
- con delibera di G.C. n. 3307 del 19.10.2007 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 1930 del 17.05.2007 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. n. 4251 del 19.12.2007 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 3307 del 19.10.2007 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. n. 883 del 30.06.2008 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 4251 del 19.12.2007 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. 1760 del 16.12.2008 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n.883 del 30.06.2008 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. n. 1049 del 26.06.2009 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 1760 del 16.12.2008 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. n. 2038 del 4.12.2009 è stata approvata la “Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 1049 del 26.06.2009 per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04”;
- con delibera di G.C. n. 225 del 04.03.2011 avente ad oggetto “Procedimento di condono edilizio in autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive – Seconda fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione” è stata deliberata ed attuata una seconda fase di applicazione delle procedure in autocertificazione così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi della prima fase di applicazione, di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione dei modelli di autocertificazione al 31/12/2011, stabilendo inoltre al 31/12/2012 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle

IL SEGRETAARIO CONDONO

3
domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2015 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con delibera di G.C. n. 1309 del 29.12.2011 "Procedimento di condono edilizio in autocertificazione ai sensi della delibera di G.C. n. 4981/06 e successive – Proroga dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione. Aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria." è stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi della prima fase di applicazione, di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione dei modelli di autocertificazione al 31/12/2012, stabilendo inoltre al 31/12/2013 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2016 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con la citata delibera di G.C. n. 1309 del 29/12/2011 sono stati, altresì, aggiornati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoria, presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04, determinandoli nella stessa misura prevista per le medesime fattispecie di opere edilizie ed incrementandoli del 10% ai sensi dell'art. 32, comma 40 della legge 326/03;

- con delibera di G.C. n. 612 del 13 agosto 2014 è stata disposta una terza fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2015, stabilendo inoltre al 31.12.2016 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2018 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con delibera di G.C. n. 491 del 22 luglio 2016 è stata disposta quarta fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2016, stabilendo inoltre al 31.12.2017 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2019 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con la citata delibera di G.C. n. 491 del 22/07/2016 sono stati, altresì aggiornati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoria, presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04 e rideterminati gli importi dovuti per la copia conforme della domanda di condono, predisposta per uso compravendita ai sensi e per gli effetti della L. 47/85, adeguando gli importi dovuti all'indice ISTAT Novembre 2015;

- con delibera di G.C. n. 175 del 07 aprile 2017 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2017, stabilendo inoltre al 31.12.2018 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2020 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con delibera di G.C. n. 48 del 08 febbraio 2018 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2018, stabilendo inoltre al 31.12.2019 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2021 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con delibera di G.C. n. 82 del 14 marzo 2019 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2019, stabilendo inoltre al 31.12.2020 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2022 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

IL SEGRETO DI STATO

✓ con delibera di G.C. n. 97 del 03 aprile 2020 è stata infine disposta la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione, fissando come termine di chiusura di detta attività il 31.12.2020, stabilendo inoltre al 31.12.2021 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, e il 31.07.2023 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

- con la citata delibera di G.C. n. 97 del 03 aprile 2020 sono stati, altresì aggiornati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per le domande di condono in sanatoria, presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04 e rideterminati gli importi dovuti per la copia conforme della domanda di condono, predisposta per uso compravendita ai sensi e per gli effetti della L. 47/85, adeguando gli importi dovuti all'indice ISTAT aprile 2018;

CONSIDERATO CHE

- a fronte di **85.968 domande di condono edilizio** presentate nel corso degli anni ai sensi delle tre normative regolanti la sanatoria (L. 47/85, L. 724/94 e L.326/03), comprese quelle che continuano a pervenire ai sensi dell'art. 40 legge 47/85 e successive (acquisto da aste per procedure fallimentari, acquisto per vendita delle proprietà da Enti vari), allo stato risulta attivato l'iter in autocertificazione per n. 56.392 pratiche di condono e ciò per effetto di n. 65.481 autocertificazioni presentate;

- in relazione alle autocertificazioni sinora prodotte, l'iter risulta concluso con l'emissione del permesso di costruire in sanatoria per 38.940 procedure e ciò ha consentito un introito complessivo a favore dell'Amministrazione Comunale di oltre € 112.000.000,00 per oneri di concessione, diritti di segreteria, conguaglio oblazione e sanzioni paesaggistiche;

- sono ancora in lavorazione n. 25.399 procedure in autocertificazione di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 4981/2006 e successive;

- atteso che 5.351 pratiche di condono risultano definite con procedura ordinaria, ne deriva che **per 24.225 pratiche non risulta sinora adesione alla procedura in autocertificazione**;

- nell'ultima fase di attuazione delle procedure di semplificazione per la chiusura delle domande di condono, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 4981/2006, attuata ai sensi della citata delibera di G.C. n. 97 del 03 aprile 2020, sono stati presentati ulteriori n° 1.978 modelli in autocertificazione (nuovi e/o a rettifica) e sono stati emessi a tutt'oggi ulteriori n. 470 permessi di costruire in sanatoria, per abusi commessi in zona non vincolata;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 18.11.2004, rubricato *"Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.2.1985 n.47, capo IV, ed alla legge 23.12.1994 n.724 art.39"*, al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 debbano essere definite entro il 31.12.2006;

- il medesimo art. 9 al comma 2° ha disposto che, al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una dichiarazione sostitutiva (...);

- la Regione Campania con la legge n. 16/2014, ha riaperto i termini per la presentazione delle autocertificazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10 del 18.11.2004, per la definizione delle domande di condono presentate nei rispettivi termini ed ai sensi della legge 47/85 e 724/94, fissandoli al 31.12.2015;

- con legge regionale n. 1 del 18.01.2016, comma 3 art. 9, il predetto termine è stato modificato, individuando la nuova scadenza al 31.12.2016;

- con legge regionale n. 38 del 23.12.2016, comma 10 art. 1, il predetto termine è stato modificato, individuando la nuova scadenza al 31.12.2017;

- con legge regionale n. 38 del 29.12.2017, comma 1 art. 13, il predetto termine è stato modificato,

individuando la nuova scadenza al 31.12.2018;

- con legge regionale n. 60 del 29.12.2018, comma 29 art. 1, il predetto termine è stato modificato individuando la nuova scadenza al 31.12.2019;
- con legge regionale n. 26 del 04.12.2019, comma 6 art. 3, il predetto termine è stato nuovamente modificato individuando la nuova scadenza al 31.12.2020;
- **con legge regionale n. 38 del 29.12.2020, comma 1 art. 31, il predetto termine è stato nuovamente modificato individuando la nuova scadenza al 31.12.2021;**
- dopo la scadenza del 31.12.2020 fissata dalla deliberazione n. 97 del 03.04.2020 svariati cittadini hanno inoltrato, a mezzo posta o tramite protocollo generale, la modulistica in autocertificazione ed allo stato tale modulistica non è stata lavorata;
- il rinnovo della procedura in autocertificazione è in linea con le politiche di sostegno alle famiglie e con il diritto alla casa, assicurando nel contempo la ripresa della manutenzione straordinaria e del restauro degli immobili e garantendo lavoro agli addetti del settore e sicurezza abitativa ai cittadini;

RITENUTO CHE

- occorre allinearsi alla scadenza dell'autocertificazione introdotta per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 dalla legge regionale n.10/04 così come modificata con successive leggi regionali nn. 16/2014, 1/2016, 38/2016, 38/2017, 60/2018, 26/2019 e 38/2020 anche per ragioni di opportunità essendo la procedura dettata dalla deliberazione di G.C. 4981/06 più dettagliata ed esaustiva rispetto alla mera dichiarazione sostitutiva di cui alla succitata legge regionale n.10/04, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazione, di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione dei modelli in autocertificazione al 31/12/2021, stabilendo inoltre al 31/12/2022 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2024 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;
- appare, inoltre, opportuno dare la massima diffusione alla procedura in autocertificazione nei seguenti modi:
 - ponendo sul portale web del Comune di Napoli l'avviso secondo cui chiunque abbia acquistato un immobile con contratto nel cui testo è precisato che il cespite ha formato oggetto di richiesta di condono e non abbia ancora attivato le procedure semplificate attraverso il meccanismo dell'autocertificazione ai sensi della delibera di Giunta Municipale n. 4981 del 21/11/2006 e successive, può avvalersi di tale certificazione in virtù dei nuovi termini fissati con questa deliberazione, unicamente allegando alla modulistica della stessa autocertificazione copia autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppure copia della denuncia di successione;
 - concordando con tutti gli ordini professionali la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali di un avviso analogo a quello posto nel sito web del Comune e di darne la massima diffusione ai propri iscritti;
- la modulistica comunque pervenuta all'ufficio dopo la scadenza del termine del 31/12/2020, in attuazione dei principi della "buona amministrazione" e nell'ottica di non appesantire il procedimento, se formalmente correttamente compilata e completa dei relativi pagamenti, possa essere ritenuta efficace ai sensi della presente delibera.

IL SEGRETAIO GENERALE

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive n. 12 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.1056 - 2021-001

1. Deliberazione di G.C. n. 97 del 03 aprile 2020;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio

Ing. Giuseppe Nurcato

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. attuare una nuova fase di applicazione delle procedure in autocertificazione, così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive, autorizzando la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazione, di poterne pienamente beneficiare;

2. fissare il nuovo termine per la presentazione dei modelli in autocertificazione al 31/12/2021, stabilendo inoltre al 31/12/2022 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2024 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

3. stabilire che la modulistica in autocertificazione comunque pervenuta all'ufficio dopo il 31/12/2020, in attuazione dei principi della "buona amministrazione", se formalmente correttamente compilata e completa dei relativi pagamenti, sia ritenuta efficace ai sensi della presente delibera;

4. dare la massima diffusione alla presente delibera:

- ponendo sul portale web del Comune di Napoli l'avviso secondo cui chiunque abbia acquistato un immobile con contratto nel cui testo è precisato che il cespite ha formato oggetto di richiesta di condono e non abbia ancora attivato le procedure semplificate attraverso il meccanismo dell'autocertificazione ai sensi della delibera di Giunta Municipale n. 4981 del 21/11/2006 e successive, può avvalersi di tale certificazione in virtù dei nuovi termini fissati con la presente deliberazione, unicamente allegando alla modulistica della stessa autocertificazione copia autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppure copia della denuncia di successione;
- concordando con tutti gli ordini professionali la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali di un avviso analogo a quello posto nel sito web del Comune e di darne la massima diffusione ai propri iscritti.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;


(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'ASSESSORE ai Beni Comuni e all'Urbanistica
Prof. Arch. Carmine Piscopo

IL SEGRETERARIO GENERALE

IL DIRIGENTE del S.A.C.E.
Ing. Giuseppe Nurcato

VISTO: IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Andrea Ceudech



COMUNE DI NAPOLI

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL....., AVENTE AD
OGGETTO: **Procedimento di condono edilizio in autocertificazione ai sensi della delibera di
G.C. n. 4981/06 e successive – Ulteriore fase di attuazione e riapertura dei termini per la
presentazione della modulistica in autocertificazione.**

Il Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio (S.A.C.E.) esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addi,

IL DIRIGENTE del S.A.C.E.

Ing. Giuseppe Nurca

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ...04/02/2024... e protocollata con il
n...R.G.-e/2024/10...;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Addi, 4/2/2024

IL RAGIONIERE GENERALE

Vicario



COMUNE DI NAPOLI

8

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Schema di delibera prot. n.1 del 2.02.2021 DGC/2021/40 del 4.02.2021. Servizio
Antiabusivismo Edilizio

Con la presente proposta si dispone una nuova fase di procedura in autocertificazione per il condono edilizio, autorizzando, ai sensi del disposto della legge regionale n. 38 del 29.12.2020 comma 1) art. 31 la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al 31.12.2021 .

Tanto premesso, il provvedimento in esame non comporta, allo stato, riflessi sulla situazione finanziaria o sulla situazione patrimoniale dell'Ente. Pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si rappresenta che il dirigente in sede di Bilancio di Previsione 2021/2023 dovrà procedere all'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dai diritti di segreteria.

Il Ragioniere Generale *vicario*
dott. Raffaele Grimaldi

4/2/2021

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Si propone una ulteriore fase di attuazione e riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione del procedimento di condono edilizio ai sensi della deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive.

Il parere di regolarità tecnica è *favorevole*.

Il Ragioniere Generale ritenendo che il provvedimento non comporta, allo stato, riflessi sulla situazione finanziaria o sulla situazione patrimoniale dell'Ente, si esprime nel senso che il parere di regolarità contabile *"non è dovuto"*. Aggiunge, poi, che il dirigente in sede di Bilancio di Previsione 2021-2023 dovrà procedere all'iscrizione delle maggiori entrate derivanti dai diritti di segreteria.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto, redatto con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che occorre consentire a tutti i cittadini che per qualunque motivo o causa non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazione delle procedure di condono, *"di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione al 31/12/2021 e stabilendo, inoltre, al 31/12/2022 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2024 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli"*.

Si richiamano, in materia di sanatoria degli abusi edilizi (oltre ai numerosi provvedimenti deliberativi comunali):

- la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali"*;
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 72 *"Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica"*;
- la Legge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 *"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*;
- la Legge Regionale del 18 novembre 2004 n. 10 *"Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 cosi' come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- la Legge Regionale n. 38 del 29.12.2020, comma 1, art. 31, che ha modificato il termine per la presentazione delle autocertificazioni, di cui alla legge Regionale n. 10/2004, individuando la nuova scadenza al 31.12.2021.

Si richiamano, inoltre, in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli articoli 40, 43, 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. In particolare, il comma 1 dell'articolo 71 – sostituito dall'art. 274, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 - prevede espressamente che: *"1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni."*

In proposito, si rimarca la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.

VISTO:
Il Sindac

10

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000.

Sul presupposto che l'atto proposto è espressione della discrezionalità amministrativa dell'Ente, esercitabile nell'ambito delle scelte ispirate a criteri di razionalità e congruità, nonché nel rispetto dei vincoli normativi che regolano la materia e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, spettano all'organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente ai fini dell'adozione dell'atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Patrizia Magnoni

MISTO
di Simeone

Deliberazione di G. C. n. 35 del 05.07.11 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Borrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 15.07.2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile